



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER IL PERIODO 2016-2018 SULL'ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI
PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO.
CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2017

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Venezia,

tra

la Regione del Veneto, di seguito denominata "*Regione*", rappresentata dal Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, Dorsoduro 3901, Venezia (C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279), autorizzata alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

e

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Venezia, Marghera, in via delle industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito chiamata per brevità "*Unioncamere del Veneto*", rappresentata dal Segretario Generale _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza

Premesso che

- A. con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*", di seguito definita "*legge regionale*", la Regione ha dato attuazione ad un processo di rivisitazione della materia relativa al commercio al dettaglio su area privata;
- B. la Regione, con il predetto intervento normativo, ha inteso perseguire una generale finalità di sviluppo del settore commercio; a tal fine detto intervento si è caratterizzato per un diverso e più moderno approccio di natura metodologica, riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, attraverso, da un lato, il perseguimento di idonee politiche attive e, dall'altro, la ricerca di nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di esercizi e proponendo, nel contempo, misure normative orientate verso la piena e completa modernizzazione del settore;



a7e2df0e



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 2/8	
-------------------	-----	----------	--

- C. il legislatore regionale, al fine di assicurare la concreta attuazione dei suddetti principi di carattere generale, all'articolo 5 ha previsto che la Regione svolga apposita attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifichi annualmente lo stato di attuazione della legge regionale, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio;
- D. con deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 15 settembre 2016 veniva approvato un accordo triennale di collaborazione tra la Regione e Unioncamere del Veneto per lo svolgimento della suddetta attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia di commercio, ponendosi in linea di continuità con l'attività di monitoraggio avviata con deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 30 dicembre 2013. L'accordo ha efficacia sino al 31 dicembre 2018 e si articola su tre distinte annualità relative agli anni 2016, 2017 e 2018;
- E. con il citato provvedimento venivano individuati gli ambiti tematici oggetto di approfondimento e, in particolare, alcune attività di ricerca e studio afferenti all'annualità 2016, la cui esecuzione veniva demandata ad Unioncamere del Veneto;
- F. con deliberazione n. del , la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato accordo triennale di collaborazione, approvava lo schema di convenzione tra la Regione e Unioncamere del Veneto per lo svolgimento delle attività relative all'annualità 2017; in particolare veniva rappresentata l'esigenza di approfondimento delle seguenti ulteriori tematiche:
- aggiornamento dell'indagine di monitoraggio sugli effetti della liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali, condotta dalla Regione nel 2012 in collaborazione con Unioncamere del Veneto, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2233 del 20 dicembre 2011; l'aggiornamento persegue la finalità di comprendere quali effetti in concreto si siano determinati, in questo lasso di tempo intercorso, con l'introduzione della predetta liberalizzazione degli orari ad opera del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (meglio noto come "*decreto Salva Italia*"); in particolare, l'aggiornamento dovrà accertare gli effetti della liberalizzazione sull'occupazione nel settore del piccolo e medio commercio;
 - aggiornamento dell'applicazione dal titolo "*Veneto su misura*", realizzata nel 2015 in collaborazione con Unioncamere del Veneto in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 22 luglio 2014 nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione delle attività commerciali; l'applicazione contiene una selezione di quei luoghi storici del commercio e della ristorazione che, pur costituendo una testimonianza di eccellenza del patrimonio storico e culturale veneto, risultano tuttavia meno noti al grande pubblico. L'implementazione della predetta applicazione consentirà l'inserimento di ulteriori attività commerciali e di somministrazione, individuate dalla Regione, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa regionale in materia di luoghi storici del commercio.



a7e2df0e



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 3/8	
-------------------	-----	----------	--

G. sul piano operativo le attività di lavoro di cui trattasi rientrano nel quadro dei rapporti tra la Regione e Unioncamere, come attualmente disciplinati dall'accordo di programma stipulato in data 26 marzo 2010 al fine di assicurare la massima efficacia dei rispettivi interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto; in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo di programma individua i seguenti obiettivi di carattere programmatico, per il perseguimento dei quali sono dirette le azioni derivanti dall'accordo medesimo: articolo 3, lettere C) ("*collaborazione nelle informazioni e relativi studi-analisi riguardanti lo sviluppo economico del territorio...*"), I) ("*collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato*") e V) ("*collaborazione nelle iniziative informative e formative a favore delle imprese;*"). Ai sensi, altresì, dell'articolo 6 del citato accordo di programma, i predetti obiettivi programmatici di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante l'utilizzo dei rispettivi strumenti amministrativi e finanziari, nonché mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra i due enti;

Considerato che

- a) le attività di lavoro, monitoraggio e di studio riportate in premessa appaiono idonee a conseguire le finalità dell'azione regionale in merito, da un lato, all'attuazione dei contenuti della legge regionale e del relativo regolamento e, dall'altro, all'attuazione delle misure di politica attiva del settore commercio;
- b) la collaborazione tra Regione e Unioncamere assicura un uso maggiormente efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;
- c) risulta conseguentemente necessaria una proporzionata ripartizione delle spese tra la Regione e Unioncamere del Veneto;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

Unioncamere del Veneto si impegna alla realizzazione delle attività previste al punto F) delle premesse, relative all'annualità 2017 nell'ambito dell'accordo triennale di collaborazione per il periodo 2016-2018, stipulato con la Regione in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 15 settembre 2016.

Articolo 2



a7e2df0e



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 4/8	
-------------------	-----	----------	--

Contenuto

Per l'annualità 2017 le attività da realizzare sono le seguenti :

1. aggiornamento dell'indagine di monitoraggio sugli effetti della liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali, condotta dalla Regione nel 2012 in collaborazione con Unioncamere del Veneto, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2233 del 20 dicembre 2011; l'aggiornamento persegue la finalità di comprendere quali effetti in concreto si siano determinati, in questo lasso di tempo intercorso, con l'introduzione della predetta liberalizzazione degli orari ad opera del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (meglio noto come "*decreto Salva Italia*"); in particolare, l'aggiornamento dovrà accertare gli effetti della liberalizzazione sull'occupazione nel settore del piccolo e medio commercio;
2. aggiornamento dell'applicazione dal titolo "*Veneto su misura*", realizzata nel 2015 in collaborazione con Unioncamere del Veneto in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 22 luglio 2014 nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione delle attività commerciali; l'applicazione contiene una selezione dei luoghi storici del commercio e della ristorazione che pur costituendo una testimonianza di eccellenza del patrimonio storico e culturale veneto, risultano tuttavia meno noti al grande pubblico. L'implementazione della predetta applicazione consentirà l'inserimento di ulteriori attività commerciali e di somministrazione, individuate dalla Regione, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa regionale in materia di luoghi storici del commercio.

Articolo 3

Compiti di Unioncamere

Ad Unioncamere del Veneto sono affidati i seguenti compiti:

- l'esecuzione delle attività secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 2;
- produzione della documentazione di cui all'articolo 5;
- ogni altra attività di supporto organizzativo alle attività di cui trattasi.

Articolo 4

Durata e spese



a7e2df0e



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 5/8	
-------------------	-----	----------	--

La presente convenzione ha durata sino al 30 novembre 2017. Tale termine non è soggetto a proroga.

Unioncamere del Veneto si impegna alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 entro le scadenze di seguito indicate, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 le parti convengono, per l'annualità 2017, una spesa complessiva, al lordo di ogni onere connesso, pari a euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00), di cui euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a carico della Regione ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a carico di Unioncamere del Veneto.

La spesa è ripartita come di seguito indicato, fermo restando che per esigenze operative la Regione, d'ufficio o su richiesta di Unioncamere del Veneto, può autorizzare lo spostamento di quota parte degli importi indicati tra le tipologie di spesa indicate:

ATTIVITA'	SPESA	TERMINE
a) aggiornamento dell'indagine di monitoraggio sugli effetti della liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali	22.500,00	30/9/2017
b) aggiornamento dell'applicazione dal titolo " <i>Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione</i> "	5.000,00	30/11/2017
TOTALE	27.500,00	

Articolo 5

Pagamento

La Regione erogherà ad Unioncamere del Veneto l'importo di cui all'articolo 4 a seguito della presentazione, agli Uffici regionali, di una relazione attestante l'attività svolta secondo le modalità indicate nella presente convenzione, nonché a seguito della presentazione, entro il termine massimo di dieci giorni successivi alle scadenze indicate all'articolo 4, di apposita rendicontazione che attesti, nel dettaglio, il compimento delle attività e contenga, in copia conforme e secondo le modalità previste dalla legge, la documentazione comprovante le spese sostenute.



a7e2df0e



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 6/8	
-------------------	-----	----------	--

Articolo 6

Imparzialità e indipendenza

A garanzia dell'effettiva imparzialità ed indipendenza della propria attività rispetto agli interessi particolari di taluni operatori del settore commercio, a Unioncamere del Veneto è fatto espresso divieto di agire nello svolgimento del proprio incarico in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Articolo 7

Proprietà e riservatezza dei dati

Gli elaborati definitivi e quelli realizzati nel corso delle attività di cui all'articolo 2 sono di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne liberamente uso.

E' consentita la divulgazione, in qualsiasi forma, la pubblicazione e/o la cessione a terzi anche per finalità di ricerca e studio, di dati singoli o aggregati acquisiti a seguito delle attività rese in esecuzione del presente disciplinare esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge ed autorizzati dalla Regione.

Articolo 8

Risoluzione

La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza delle attività svolte da Unioncamere del Veneto rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento delle attività medesime. Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

Sono da considerarsi sin d'ora gravi inadempienze le seguenti ipotesi:
violazione degli obblighi di cui all'art. 6 (*Imparzialità ed indipendenza*);
violazione degli obblighi di cui all'art. 7 (*Proprietà e riservatezza dei dati*).

L'inadempimento contrattuale è fonte di revoca o di riduzione del compenso erogato con la presente convenzione.



a7e2df0e



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 7/8	
-------------------	-----	----------	--

Articolo 9
Registrazione

Si dà atto che l'attività di gestione di Unioncamere del Veneto costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto si richiede la registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Articolo 10
Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 11
Accettazione

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Articolo 12
Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

Articolo 13
Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unioncamere.....;
- per la Regione



a7e2df0e



ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 8/8	
-------------------	-----	----------	--

Art. 14

Firma digitale

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, li

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione del Veneto
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e
Servizi
Il Direttore

Per Unioncamere del Veneto

Il Segretario Generale

